

STATUTO

MEDIA E RAGAZZI TICINO E GRIGIONI ITALIANO MEDIA E RAGAZZI TIGRI

NOME, SEDE, SCOPO

Art. 1

Sotto la denominazione "Media e Ragazzi Ticino e Grigioni italiano" (Media e Ragazzi TIGRI), è costituita una Associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

L'Associazione Media e Ragazzi TIGRI fa parte dell' Istituto svizzero Media e Ragazzi che realizza dei progetti di promozione della lettura. Un apposito contratto di collaborazione regola la ripartizione dei compiti tra la Fondazione svizzera (Istituto svizzero Media e Ragazzi) e Media e Ragazzi TIGRI.

La Fondazione svizzera Media e Ragazzi (Istituto svizzero Media e Ragazzi) cerca di raggiungere i propri obiettivi attraverso:

- attività di ricerca nelle quattro lingue nazionali
- la realizzazione di progetti di promozione della lettura
- il sostegno e il coordinamento delle organizzazioni affiliate
- un centro di documentazione sulla letteratura e i nuovi media interattivi
- la collaborazione fra le diverse pubblicazioni
- relazioni pubbliche
- relazioni internazionali

Art. 2

L'Associazione ha sede in Lugano, con recapito presso il presidente pro tempore.

Art. 3

Scopi dell'Associazione sono:

- a) contribuire alla promozione, alla ricerca, alla formazione e all'informazione nel campo della letteratura e dell'editoria per la gioventù nella Svizzera di lingua italiana
- b) sostenere l'importanza della lettura nella gioventù
- c) favorire gli scambi fra le diverse regioni linguistiche della Svizzera, nell'ambito della letteratura e dell'editoria per la gioventù
- d) favorire gli scambi con realtà operanti nello stesso ambito all'estero
- e) promuovere la collaborazione con altre associazioni o enti che, nella nostra regione linguistica, condividono gli stessi scopi

COMPOSIZIONE

Art. 4

L'Associazione si compone di soci attivi, collettivi ed onorari.

Art. 5

Socio attivo può essere ogni persona (fisica o giuridica) che dimostri interesse per il promovimento della letteratura per la gioventù, la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Comitato direttivo e che abbia pagato la tassa sociale annuale.

Art. 6

Socio onorario può essere la persona (fisica o giuridica) che abbia particolari meriti o benemerenze nel campo della letteratura per la gioventù, e la cui designazione sia stata decisa con voto favorevole dell'assemblea generale dei soci.

§ I soci onorari sono esentati dal pagamento della tassa sociale.

Art. 7

I soci hanno l'obbligo di rispettare gli scopi dell'Associazione e di agire conformemente agli interessi dell'Associazione.

MEZZI

Art. 8

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) tasse sociali annuali pagate dai soci attivi
- b) eventuali contributi straordinari offerti da soci attivi od onorari
- c) sovvenzioni da parte di enti pubblici o di privati
- d) utili derivati dalla vendita di pubblicazioni o di altri prodotti compatibili con gli scopi dell'Associazione

Art. 9

I membri dell'Associazione non sono personalmente responsabili degli impegni finanziari dell'Associazione, per i quali risponde unicamente il patrimonio sociale.

ORGANIZZAZIONE

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- ◆ l'Assemblea generale
- ◆ il Comitato direttivo
- ◆ i revisori dei conti

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 11

L'Assemblea generale è l'organo superiore dell'Associazione e si compone dei membri che di volta in volta vi partecipano.

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- nomina il Comitato direttivo, il presidente e il vice-presidente
- nomina i revisori dei conti
- approva i conti preventivi
- tratta tutti gli argomenti che le sono riservati dalla Legge o dallo statuto
- modifica gli statuti
- accetta il bilancio annuale e il rapporto dei revisori
- stabilisce la quota dei membri
- approva, su proposta del Comitato, eventuali regolamenti
- accetta il rapporto annuale a dar scarico al Comitato
- decide, su proposta del Comitato, sull'eventuale espulsione di un socio

Art. 11.1

L'Assemblea generale ordinaria deve tenersi annualmente al più tardi un mese prima della Conferenza delle organizzazioni cantonali/regionali e deve essere convocata con un invito scritto.

Assemblee straordinarie possono essere convocate per iniziativa del Comitato direttivo o su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei membri. La convocazione avviene con invito scritto, spedito almeno 15 giorni prima, indicante le trattande all'ordine del giorno, il luogo, e l'ora dell'Assemblea.

Art. 11.2

L'Assemblea generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Riservati i casi in cui lo statuto richiede una maggioranza qualificata, le deliberazioni assembleari sono prese dalla maggioranza dei votanti.

Per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione, o la fusione con altre associazioni, è richiesta la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri presenti all'Assemblea.

In caso di parità dei voti, decide quello del presidente.

Art. 11.3

Ogni membro dell'Associazione, sia persona fisica che giuridica, ha diritto ad un voto.

Art.11.4

L'Assemblea generale nomina per la durata di quattro anni un delegato, di principio il presidente del comitato, che rappresenti l'Associazione presso la Conferenza delle organizzazioni cantonali/regionali e designa un supplente.

Art. 11.5

Di ogni Assemblea generale sarà tenuto un verbale con esposizione succinta delle discussioni e con indicazione precisa delle deliberazioni assembleari.

Il verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario dell'Associazione.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 12

Il Comitato direttivo è composto di almeno 5 membri ed al massimo di 11 membri che stanno in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

Il Comitato direttivo nomina, nel suo seno, un segretario, un cassiere.

Art. 12.1

Il Comitato direttivo è competente a:

- dirigere l'Associazione
- rappresentarla nei confronti di terzi
- convocare, preparare e dirigere le assemblee generali sociali
- amministrare il patrimonio sociale
- attuare le deliberazioni assembleari
- emanare eventuali regolamenti e direttive
- prendere in genere tutte le decisioni che la Legge o lo statuto non riservano all'assemblea generale.

Art. 12.2

Sarà tenuto un verbale delle sedute del Comitato direttivo.

Art. 12.3

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità di voto il presidente ha voto doppio.

REVISORI DEI CONTI

Art. 13

I due revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea generale per la durata di due anni e sono sempre rieleggibili.

Essi esaminano annualmente il bilancio ed i conti dell'Associazione e presentano un rapporto scritto all'Assemblea generale ordinaria.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

L'anno delle attività sociali, dei conti d'esercizio e dei bilanci corrisponde all'anno solare.

Art. 15

Ogni modificazione statutaria deve essere approvata dalla maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei membri presenti all'Assemblea.

Art. 16

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire:

- per Legge (art. 77 CCS)
- per sentenza del Giudice (art. 78 CCS)
- per decisione assembleare presa dalla maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei votanti.

Art. 17

Il Comitato direttivo cura la liquidazione dell'Associazione.

L'eventuale residuo attivo del patrimonio sarà devoluto unicamente ad istituzioni che perseguono scopi uguali o analoghi all'Associazione, attive nella Confederazione.

Art. 18

Questo nuovo Statuto è approvato dall'Assemblea generale il 26 marzo 2002, sostituisce lo Statuto precedente ed entra in vigore il 27 marzo 2002.

Lugano, 27 marzo 2002